



Comune di Sala Bolognese
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

**REGOLAMENTO
PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DELLE AREE
ADIBITE AD ORTI**

Approvato con Delibera di Consiglio n. 51 del 30/09/2015

Pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dall'8.10.2015 al 23.10.2015

Modificato con Delibera di Consiglio n. 16 del 28/04/2022

Pubblicato all'Albo Pretorio dal 29.04.2022 al 14.05.2022

Entrato in vigore dal 15.05.2022

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DELLE AREE ADIBITE AD ORTI

PREMESSA

L'Amministrazione Comunale considera l'orto urbano un servizio al cittadino. L'Amministrazione Comunale, consapevole di quanto possa giovare al benessere psico-fisico dei cittadini la conduzione degli orti, intende regolamentare in maniera chiara tutta la problematica inerente la loro assegnazione e gestione. Il presente regolamento norma i rapporti tra l'Amministrazione Comunale e i Cittadini richiedenti o assegnatari di orto urbano, nonché tutti gli aspetti relativi alla gestione degli orti esistenti e di quelli di futura realizzazione. L'Amministrazione Comunale, al fine di perseguire le finalità sociali proprie del progetto degli orti comunali, promuove ed incoraggia la collaborazione con Enti ed Associazioni di servizio che operano sul territorio comunale. Tale regolamento, secondo i principi della trasparenza nell'individuazione degli assegnatari e della responsabilità di gestione, ha anche come scopo quello di favorire l'aggregazione dei cittadini residenti nel Comune ed il loro inserimento nella vita sociale del territorio.

Il Comune di Sala Bolognese, ai fini di favorire attività di utilità sociale, contribuire al presidio del territorio ed in particolare delle aree a verde pubblico, diffondere la cultura del verde e nello specifico delle coltivazioni orticole, e con particolare attenzione a quelle della tradizione, assegna appezzamenti di terreno individuati su una proprietà comunale, definiti "orti urbani", da destinare a colture orticole senza scopo di lucro.

ART. 1 - FINALITÀ

Gli orti sono appezzamenti di terreno che vengono destinati alla coltivazione di ortaggi, frutti, erbe aromatiche, fiori, con l'obiettivo di:

- a) coinvolgere gli anziani, al fine di favorire possibilità di aggregazione, incentivare momenti di socializzazione e di confronto, vivere all'aria aperta e fare attività motoria;
- b) offrire un'opportunità di sostegno temporaneo ai cittadini che fruiscono degli ammortizzatori sociali o si trovino in stato di disoccupazione;
- c) offrire un'opportunità a famiglie e cittadini che facciano richiesta dell'orto per una scelta di ritorno ai valori della terra, riscoprendo la stagionalità degli ortaggi e dei frutti, il tutto in un contesto di sostenibilità ambientale (lotta biologica e produzione a km 0).

Dette coltivazioni non hanno scopo di lucro e forniscono prodotti da destinare al consumo familiare o da condividere con altre persone.

ART. 2 - LOCALIZZAZIONE ZONA ORTIVA

I suddetti terreni sono ubicati in località Padulle in Via della Pace, civico da definire, in n. 28 appezzamenti. La Giunta Comunale potrà, con propria deliberazione, individuare altri ulteriori lotti da destinare a coltivazione orti, e/o modificare la dimensione dei lotti attuali, in relazione al numero di richieste di assegnazione.

ART. 3 - REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE

Per l'assegnazione sono richieste le seguenti condizioni:

- a) residenza nel Comune di Sala Bolognese;
- b) essere maggiorenne;
- c) svolgere l'attività seguendo le finalità specificate all'Art. 1;

d) essere in grado di provvedere direttamente alla coltivazione dell'orto assegnato e non avere a disposizione altro appezzamento di terreno coltivato ad orto;

e) sottoscrivere l'accettazione delle condizioni del presente Regolamento.

Verrà data priorità alle **seguenti categorie: pensionati e percettori di ammortizzatori sociali.**

Il Comune, può, altresì, riservare orti da assegnare a particolari categorie di cittadini, quali famiglie numerose, o cittadini che rientrino in specifici progetti o finalità di carattere sociale, socio-educativo e socio-sanitario;

ART. 4- CRITERI PER ASSEGNAZIONE PUNTEGGI

Ai fini dell'assegnazione degli orti, si prevede l'assegnazione dei seguenti punteggi, finalizzati alla creazione di una graduatoria fra tutti coloro che faranno domanda:

Pensionato/a	punti 3
Disoccupato/cassaintegrato/lavoratore in mobilità	punti 2
Più nuclei che condividano la coltivazione di un orto	punti 3
Presenza nel nucleo di figli minori	punti 0,50 per ogni figlio

L'attribuzione dell'orto, a parità di punteggio, verrà assegnato seguendo il criterio di precedenza cronologica attestata dalla data e dal numero di protocollo della domanda.

ART. 5- MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

Per ottenere un lotto di terreno, l'interessato/a dovrà farne richiesta scritta al Comune di Sala Bolognese, utilizzando moduli appositamente predisposti.

L'assegnazione verrà effettuata mediante un provvedimento di concessione nella forma di comodato, dove verrà indicato anche il numero del lotto assegnato.

L'assegnazione avrà durata triennale mediante bando pubblico e potrà essere rinnovata con apposito atto.

Per i cittadini che rientrino nelle categorie di percettore di ammortizzatori sociali, la durata è annuale ed è rinnovata solo nel caso in cui non siano modificate le condizioni.

La domanda tesa ad ottenere l'assegnazione di un lotto da adibire ad orto, può essere presentata durante tutto l'arco dell'anno anche non in presenza di bando pubblico, in questo caso l'assegnazione avrà durata massima fino alla scadenza dei contratti stipulati in forza di bando pubblico periodico.

Il vaglio, per l'accettazione delle domande di assegnazione e la revoca delle stesse, viene effettuato dal funzionario competente del Comune, previa istruttoria e verifica dei requisiti.

L'Amministrazione Comunale, qualora ricorressero necessità di disponibilità dell'area, potrà richiedere la riconsegna del lotto di terreno assegnato, fatta salva la raccolta dei frutti pendenti.

Può essere assegnato di norma solo un orto per nucleo familiare, fatta salva la volontà espressa di coltivazione dell'orto con altro nucleo.

In caso di eccedenza di domande, rispetto al numero di orti da assegnare, si costituirà una lista d'attesa.

Sono da considerarsi abusivi gli occupanti terreni comunali non assegnati nei modi previsti.

Qualora l'assegnatario desideri cambiare il lotto assegnatogli dovrà formulare nuova domanda rinunciando per iscritto al lotto avuto in assegnazione.

ART. 6 - CONDUZIONE DEI LOTTI DI TERRENO

Gli assegnatari si impegnano, oltre al rispetto del presente Regolamento, a:

- > mantenere l'orto in uno stato decoroso, rispettando la superficie iniziale senza ingrandirla;
- > mantenere ordinato e sgombero da materiali di risulta il lotto di terreno assegnato;
- > coltivare l'orto personalmente eventualmente con l'aiuto dei propri familiari. E' permesso all'assegnatario farsi aiutare nei lavori pesanti, mentre non possono essere delegati parenti o amici alla coltivazione dell'orto stesso, perchè l'assegnazione è da intendersi personale, tranne nei casi di condivisione tra più nuclei. E' vietato sostituire in maniera definitiva, anche da parte di familiari, l'assegnatario che non fosse più in grado

di seguire l'orto per motivi di salute o in caso di decesso, fatta salva la raccolta dei frutti pendenti nei 30 giorni successivi al verificarsi degli eventi;

> destinare i prodotti della coltivazione al consumo familiare, o da condividere con altre persone, essendone vietata la vendita;

> non installare tettoie, capanni, o altre costruzioni, ad eccezione di serre, per il solo periodo invernale (orientativamente dal 1 ottobre al 31 Marzo) con un'altezza dal suolo non superiore a m. 1,50-1,80, per ragioni di arredo urbano;

> contenere l'altezza delle culture, e dei relativi sostegni, entro m. 1,80. In particolare non è consentita la piantumazione di alberi da frutto e vite.

> non allevare o detenere nel lotto animali di qualsiasi genere;

> non coltivare piante che possano danneggiare i vicini assegnatari (es. mais, girasoli, viti...);

> mantenere puliti e sgombri da oggetti personali i passaggi di uso comune;

> utilizzare solo fitofarmaci e prodotti consentiti nella lotta biologica, non incenerire rifiuti o scarti delle coltivazioni;

> conferire i rifiuti negli appositi contenitori di raccolta differenziata;

> riporre, dopo l'uso, gli attrezzi e non lasciarli nell'orto.

> non usare acqua diversa da quella messa a disposizione e mantenere sigillati i contenitori pieni d'acqua al fine di evitare la formazione di focolai di zanzare;

> non indirizzare estranei negli orti senza la presenza degli assegnatari stessi;

> non abbandonare o mal coltivare per un periodo superiore ai sei mesi il proprio lotto;

> non far entrare in tutta l'area ortiva cani senza guinzaglio e sorvegliare che non danneggino altri orti.

L'assegnatario si impegna a mantenere ordinato e pulito il proprio orto nonché le parti ad uso comune (viottoli, locale degli attrezzi, irrigazione, bagno) secondo un programma di turnazione concordato con gli altri assegnatari. Qualora venga a mancare la collaborazione di uno o più assegnatari, ciò potrà essere motivo di revoca dell'assegnazione.

L'Amministrazione Comunale favorisce l'utilizzo delle compostiere per conferire l'organico da cui trarre concime per la produzione degli ortaggi e come eventuale trattamento contro le avversità da parassiti e funghi.

La Giunta potrà definire specifiche regole a cui dovranno attenersi gli assegnatari nella conduzione degli Orti, in linea con le disposizioni contenute nel presente regolamento.

ART. 7 - RINUNCIA

Coloro che intendono rinunciare all'orto dovranno darne comunicazione scritta al Comune di Sala Bolognese, utilizzando moduli appositamente predisposti. E' comunque dovuto il canone relativo all'intero anno agrario se la disdetta non avviene entro il 11 novembre di ogni anno.

ART. 8 - GESTIONE DELL'AREA

Gli assegnatari degli orti potranno nominare un proprio Rappresentante che possa interagire con l'Amministrazione Comunale per segnalare materie da trattare o necessità di svariata natura. Gli uffici comunali competenti potranno valutare se convocare un'Assemblea degli assegnatari e, se convocata, l'Assemblea stessa potrà eleggere il proprio Rappresentante che rimarrà in carico per un triennio. Le successive assemblee vengono convocate dal Rappresentante degli orti. L'Assemblea degli assegnatari è valida con la presenza della metà più uno degli assegnatari e si esprime a maggioranza dei presenti. Il Rappresentante segnala eventuali necessità degli assegnatari, collabora nella realizzazione di iniziative per la socializzazione nei confronti degli assegnatari e dei cittadini, organizza la gestione degli spazi comuni e delle aree esterne assegnate, vigila sulla conduzione degli orti e sul rispetto del presente regolamento, segnalando eventuali inadempienze.

ART. 9 - CONCIMAZIONE E COPERTURA

E' vietato l'uso di pesticidi, antiparassitari e diserbanti, o altri prodotti simili pericolosi per gli ortaggi e le persone. Sono sostenute dall'Amministrazione metodologie di coltivazione ecocompatibili di lotta biologica, attraverso momenti di consulenza e informazione.

ART. 10 - GESTIONE DEI RIFIUTI

Per la raccolta dei rifiuti occorre disporre di adeguati contenitori atti a raccogliere in maniera differenziata i rifiuti, in particolare gli scarti ortivi che possono essere compostabili. Sarà opportuno sviluppare forme di collaborazione con l'Ente che si occupa del compostaggio e l'ufficio ambiente comunale, per valutare condizioni di sviluppo di tali forme di collaborazione.

ART. 11 - USO DELL'ACQUA

L'uso dell'acqua è riservato solo per l'innaffiatura. Onde evitare sprechi, l'Amministrazione Comunale potrà stabilire l'apertura dell'acqua solo in certi orari, anche in base alle normative nazionali e regionali che dovessero entrare in vigore. Delle giornate ed orari verrà informato il Rappresentante degli assegnatari se nominato o comunque data comunicazione agli assegnatari. E' vietato modificare in qualunque modo l'impianto idrico esistente dell'acqua.

La Giunta comunale potrà prevedere di anno in anno un eventuale contributo per il consumo dell'acqua che verrà determinato in fase di deliberazione delle tariffe annuali.

ART. 12 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUO

Entro trenta giorni dalla comunicazione dell'assegnazione, pena la decadenza, ciascun assegnatario deve provvedere a firmare copia del presente Regolamento. La quota annuale spettante quale canone annuo anticipato, così come fissata ogni anno dall'Amministrazione Comunale dovrà essere versata su richiesta dell'Amministrazione stessa e in ogni caso all'inizio di ogni anno agrario, ossia entro l'11 novembre di ciascun anno (data di inizio dell'anno agrario), unitamente all'eventuale quota per il consumo dell'acqua, così come determinati dalla Giunta Comunale.

ART. 13 - REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE

Il Comune ha facoltà di revocare la concessione nel caso in cui si verificano all'interno dei fondi concessi fatti o situazioni penalmente rilevanti. In caso di inadempienza delle clausole/obblighi/condizioni previsti dal presente regolamento, il Comune invierà all'assegnatario e all'eventuale Rappresentante degli orti, mediante lettera raccomandata o pec, un avviso ad ottemperare nel termine di 10 giorni. In caso di mancato riscontro il Comune invierà all'assegnatario ed all'eventuale Rappresentante degli orti un secondo avviso nelle medesime modalità e trascorsi inutilmente ulteriori 10 giorni il Comune potrà avviare il procedimento di revoca della concessione dell'orto. Al di fuori dei casi previsti dal 1° comma del presente articolo le parti hanno facoltà di recedere dalla concessione dell'orto dandone comunicazione scritta alla controparte con preavviso di almeno 2 mesi, è comunque dovuto il canone per l'intero anno agrario.

ART. 14 - OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI

Gli assegnatari degli appezzamenti da destinare ad orti sono tenuti ai seguenti obblighi:

- a) coltivare ortaggi, piccoli frutti (a titolo esemplificativo: lamponi, mirtilli, fragole) e fiori. E' vietato utilizzare la superficie assegnata per scopi diversi dall'attività agricola e per l'impianto di specie arboree;
- b) eseguire a propria cura e spese, la manutenzione, la coltivazione e pulizia del lotto assegnato per il quale non è ammesso, nemmeno temporaneamente, l'incolto e/o l'abbandono, nemmeno parziale;
- c) utilizzare tecniche di coltivazione naturali o biologiche o biodinamiche o sinergiche, che valorizzino la fertilità del suolo con la rotazione delle colture o comunque a basso impatto;
- d) mantenere l'orto assegnato in uno stato decoroso curando, di comune accordo con gli altri assegnatari, anche la pulizia da erbacce e la potatura delle siepi delle parti comuni individuate nella planimetria allegata all'atto di assegnazione, nel rispetto delle norme civili e di buona convivenza. In caso di inadempimento per

mancato accordo tra gli assegnatari o per altra causa, il Comune concedente si riserva la facoltà di eseguire gli interventi addebitandone la spesa con riparto in base alla superficie del lotto concessa;

e) sostenere tutte le spese connesse al normale ciclo di coltivazione e per i mezzi e le attrezzature che dovranno essere custodite a cura e responsabilità dell'assegnatario;

f) avere cura di eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria degli allacci per l'irrigazione (piccole riparazioni) con materiali forniti dai beneficiari stessi. Le delimitazioni degli appezzamenti e delle parcelle, da realizzare, eventualmente, con tavolame, sono a carico degli assegnatari;

g) non alterare in alcun modo il perimetro, la delimitazione, la fisionomia e l'uso del fondo assegnato, con divieto assoluto di: recinzione del lotto, accumulo di terreno e sopraelevazione, costruzione o installazione di strutture di qualsiasi tipo;

h) consentire la libera circolazione pedonale lungo i passaggi principali;

i) non accedere al nucleo di orti con auto e motocicli;

j) comunicare tempestivamente un'eventuale rinuncia all'utilizzo dell'orto;

k) riconsegnare immediatamente la parcella di terreno a fine assegnazione o dopo la rinuncia totale dell'orto;

l) non produrre rumori molesti;

m) non scaricare sul fondo assegnato materiali di alcun genere (salvo concimi naturali da interrare immediatamente), anche se non inquinanti e non accendere fuochi di qualsiasi genere e pertanto non bruciare stoppie, residui di coltivazione e rifiuti;

n) non effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica non autorizzati dal Comune;

o) accedere agli orti da un'ora prima dell'alba a un'ora dopo il tramonto;

p) utilizzare esclusivamente il servizio igienico messo a disposizione dal Comune per i propri bisogni fisiologici;

q) utilizzare in condivisione (max 2 assegnatari per casetta) le casette messe a disposizione dal Comune per il riposizionamento degli attrezzi e utensili vari.

r) rispettare i regolamenti associativi e/o comunali approvati.

ART. 15 - DECADENZA

L'assegnatario decade dal diritto alla conduzione del lotto di terreno nel caso in cui l'Amministrazione Comunale, per motivi di pubblico interesse, revochi l'atto di assegnazione. In tal caso nulla è dovuto all'assegnatario a rimborso per gli eventuali frutti pendenti.

La non ottemperanza a tutto quanto indicato nel presente Regolamento, i danni provocati ad altri mediante comportamento scorretto, sono causa di decadenza dal diritto a coltivare l'orto, salvo i diritti dell'Amministrazione e dei terzi al risarcimento dei danni.

ART. 16 - RESPONSABILITÀ

L'Amministrazione comunale non risponderà per furti che si possono verificare negli orti assegnati, atti vandalici, danni per eventi naturali, infortuni o incidenti o interruzioni di servizi che si possono verificare. Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che l'assegnatario possa subire o causare a terzi sarà a lui esclusivamente imputabile. L'Amministrazione Comunale sarà pertanto manlevata da ogni responsabilità civile e penale. L'Assegnatario è costituito custode dell'orto assegnatogli e si assume ogni responsabilità attinente allo stesso. L'Assegnatario è direttamente responsabile verso il Comune e i terzi per i danni causati o occasionati dall'uso dell'orto attribuitogli o dalla mancata o non corretta manutenzione dello stesso o comunque dall'inosservanza degli obblighi/prescrizioni/condizioni previste dal presente regolamento. L'Assegnatario è responsabile sia verso il Comune che verso terzi di ogni abuso o trascuratezza nell'uso dell'orto attribuitogli in concessione. L'Assegnatario solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per fatti o danni diretti o indiretti che potessero derivare a se stesso o a persone o a cose dall'uso del orto assegnatogli o dalla mancata o non corretta manutenzione dello stesso

ART. 17 - ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio. E' reso pubblico sul portale istituzionale del Comune.

ART. 18 - NORMA FINALE

Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento, si applicano le norme vigenti in materia, in quanto compatibili ed applicabili.